

BGE 49 I 131

Bundesgericht (BGE), 1923-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_49_I_131

FR: ATF 49 I 131

IT: DTF 49 I 131

Volltext

130 Staatsrecht. • ist der Stadtkasse von Luzern im Jahre 1921 ein Netto- ergebnis von rund 650,000 Fr. (nach Abzug aller Un- kosten, Abschreibungen und der Verzinsung der Anlage- kapitalien) zugeflossen. Daraus darf man schliessen, dass hier noch Vermögenswerte vorhanden sind, die sich in der Rechnung nicht zeigen, und die nach freier Ab- schätzung gleichfalls auf das Zehnfache des genannten Nettoertrages angesetzt werden können, d. h. auf zirka 6,5 Millionen Franken. So gelangt man zu einem Aktiven- betrag, der annähernd das Doppelte der Passiven aus- macht. Darnach würden die Aktiven der Rekurrentin ungefähr zu 50 °/0 Reinvermögen darstellen, und es würde sich daraus ergeben, dass auf die Liegenschaften in Oberrickenbach Schulden in der halben Höhe ihres Steuerwertes von 64,000 Fr. zu verlegen sind, ein Er- gebnis, das auch aus allgemeinen Billigkeitserwägungen als angemessen betrachtet werden kann. Es würde sich nicht rechtfertigen, um zu einem genauern R~ultat zu kommen, die -Rechnung der Rekurrentin etwa durch Sachverständige nach steuerrechtlichen Grundsätzen überprüfen zu lassen. Eine solche Expertise könnte zwar in Einzelheiten genauere Ziffern liefern. Die ent- scheidende Hauptfrage ist aber immer die Ermessensfrage, wie die Steuerkraft als Aktivum berechnet wird, und hier ergeben sich daraus, dass man ~t einem etwas höhern oder geringern Prozentsatz kapitalisiert. sofort Verschiebungen um mehrere' Millionen, denen gegen- über jene allfälligen Einzelergebnisse einer Expertise in ihrer Wirkung zurücktreten. Unter diesen Umstän- den darf der Schuldenabzug auf den Liegenschaften in Oberrickenbach, auf den die Rekurrentin bundesrecht- lich Anspruch hat, unbedenklich heute schon auf 50 0/0 festgesetzt werden, in der Meinung, dass das auch für .die Zukunft gelten soll, solange nicht ganz wesentliche Ver- änderungen in der allgemeinen finanziellen Lage der Rekurrentin eintreten. 4. - Für die eventuelle Beschwerde aus Art. 4 BV fehlt irgendwelche besondere Begründung. Doppelbesteuerung. N° 21. 131 Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird unter Aufhebung des Entscheides des Regierungsrates von Nidwalden vom 5. FeblUar 1923 dahin teilweise gutgeheissen, dass bei der Besteue- rung der Rekurrentin für ihre Liegenschaften in Ober- rickenbach vom Steuerwert 50 °/0 Schulden in Abzug kommen. 21. Sentenza aa giugne 19a5 nella causa Cantone 'l'icine contro U Cantone dei Grigioni. Tassa di soggiorno imposta dal Canto ne dei Grigioni adalcuni alpatori ticinesi, ehe a scopo di lavoro, soggiornano'nelle alpi griglonesi durante due 0 tre mesi d'estate. Sua ammissi- bilita. - Lo stato deI Cantone Ticino, non agendo neI caso quale mandatario dei contribuenti, non ha veste per chiedere la restituzione degli importi in discorso anche se fossero stati pagati a torto. A. - Nella state deI 1921le Autorita deI Cantone dei Grigioni reclamavano da un certo numero di' alpatori domiciliati nel Cantone Ticino, ma recantesi a scopo di lavoro, dmante due 0 tre mesi estivi neUe alpi del Cantone dei Grigioni, una tassa di 5 fchi. (1 fr. per il permesso di soggiorno, 2 fehl. per tributo personale, 2 fchi. supplemento d'imposta). Quest'ultimo tributo veniva esatto in virtiI dell'art. 2 della legge fiscale gri- gionese deI 23 giugno 1918, ehe prevede, in certi ('asi, un supplemento al

testatico di 2 fchi. In seguito a reclamo da parte del Dipartimento dell'Interno ticinese, il Dipartimento delle Finanze del Cantone dei Grigioni dava ordine ai suoi organi fiscali di rimborsare agli alptatori ticinesi soggiornanti alle alpi di Medels Je tasse percepite. Senonche, con decreto del 18 novembre 1921, il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni riformava l'art. 19 132 Staatsrecht. del regolamento sulla polizia dei forestieri e determinava le tasse da percepirsi dai soggiornanti nel modo seguente: 10 Sono da solversi al Commissario distrettuale di polizia, alatto della concessione di soggiorno: a) Per la prima consegna del permesso di soggiorno 2 fchi. 50; per ogni rinnovazione dello stesso 1 fr. 20. Ha polizia locale: per il primo permesso 1 fr. ; per ogni rinnovazione 50 cent. Con ufficio del 27 settembre 1922, il Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino reclamava di nuovo, allegando che diversi alpeggianti erano stati di nuovo tenuti a pagare al Cantone dei Grigioni delle tasse da 2 fchl. 50 a 7 fchl. 50 e chiedeva che fossero loro rimborsate. Rispondeva l'Autorita grigionese, che le tasse di 2 fchl. 50 e di 1 fr. erano tasse dovute per il permesso di soggiorno assenti della precitata riforma della legge sulla polizia degli stranieri. L'importo rimanente, percepito per errore, doveva essere restituito. Con ufficio del 28 dicembre 1922 il Dipartimento ticinese dell'Interno protestava poi anche contro la pretesa tassa di soggiorno stessa, contraria, a suo modo di vedere alla pratica federale, che non permetterebbe, a questo titolo, che un modesto tributo di cancelleria (SALIS II, 560 e 571). Il Dipartimento delle Finanze del Cantone dei Grigioni contestava questo modo di vedere in base all'art. 8 19 della nuova legge sulla polizia, ma chiedeva di dare ordine affinché fosse restituito il «testatico» percepito a torto. Il Consiglio di Stato aveva il Piccolo Consiglio del Grigione domandando che il decreto 18 novembre 1921 del Gran Consiglio grigionese non fosse applicato alla categoria di cittadini ticinesi in discorso; sussidiamente, che non fosse applicato almeno per l'esercizio del 1927 «servente le ragioni di merito di quelli interessati da farsi valere in avvenire davanti le competenti sedi». B. - Essendosi il Piccolo Consiglio rifiutato di ammettere la Doppelbesteuerung. N° 21. 133 mette le tali pretese con risoluzione del 3 febbraio u. s., il Consiglio di Stato inoltra l'attuale petizione di diritto pubblico, colla quale, facendo capo ai fatti suesposti, domanda al Tribunale federale di giudicare: «10 TI decreto 18 novembre 1921 del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni non è applicabile agli alptatori ticinesi in discorso. « 20 Le Autorità grigionesi sono tenuto a restituire » le tasse indebitamente percepite. » Esso afferma: La sentenza 7 ottobre 1922 del Tribunale federale nella causa Pennati contro Grigioni (che le Autorità grigionesi avevano invocato) non è pertinente. Gli alptatori in questione soggiornano nel Cantone dei Grigioni meno di tre mesi. Non è lecito prelevare tasse di soggiorno, di polizia e di cancelleria a carico di cittadini svizzeri già esentati d'imposta nel loro Cantone, per un soggiorno così breve; ciò facendo le Autorità grigionesi violano il divieto costituzionale della doppia imposta. Ad ogni modo, la tassa di 3 fchl. 50 è eccessiva. Al ricorso sono annessi i reclami degli interessati ed i loro permessi di soggiorno. Co - Risponde il Piccolo Consiglio in data 8 giugno u. s. concludendo per il rigetto della petizione. Contesta anzitutto la veste attiva del Consiglio di Stato ticinese, poiché la riscossione dei diritti in litigio non tangerebbe « la sfera di competenza delle Autorità ticinesi » e non concernerebbe che gli interessati personalmente. Nel merito allega: TI rimborso consentito nel 1921 concernente solo il testatico (Kopfsteuer) e il suo supplemento e fu concesso dal punto di vista del divieto della doppia imposta. Attualmente si tratta invece di una tassa per permesso di soggiorno, che non è una imposta e la cui riscossione non può costituire violazione dell'art. 46 CF 1 11 diritto dei Cantoni di assoggettare i soggiornanti ad una tassa di soggiorno non può essere revocato in dubbio. Gli

alpatori in discorso esercitano nel Cantone dei Grigioni « una professione ed industria ». Si e a questo 134 Staatsrecht. titolo che sono assoggettati alla tassa di soggiorno in conformita del nuovo art. 19 della legge sulla polizia degli stranieri. L'importo di questa tassa non e esagerato e resta entro limiti consentiti dalla prattica federale, che ha valore di legge finche non sara promulgata quella prevista dall'art. 47 CF. Considerando in diritto : 1. - La questione dell'ammissibilita del testatario a mente dell'art. 8 della legge fiscale grigionese del 1918, ventilata nei reclami anteriori, non eoneerne il presente ricorso, il quale riguarda unicamente il decreto legislativo 18 novembre 1921 (art. 19 riformato della legge grigionese sulla polizia), vale a dire la tassa di soggiorno che quel decreto ha portato da 1 fr. a 2 franchi. 50 e da 50 cent. a 1 fr. 2° - Ristretto l'esame entro questi limiti, che sono quelli proposti dalla petizione stessa, la questione della legittimazione del Consiglio di Stato ticinese deve essere risolta affermativamente per riguardo alla domanda principale concernente la non applicabilita agli alpatori in discorso della disposizione succitata. Infatti, quantunque provocato dagli interessati, l'intervento del Consiglio di Stato nel dibattito avviene non come loro rappresentante, ma come organo di un Cantone che si crede leso nei suoi attributi sovrani. L'istanza deve essere considerata come una petizione di diritto pubblico intesa a dirimere un dissidio di diritto pubblico tra Cantone e Cantone a sensi dell'art. 175 eif. 2 OGF concernente una questione interessante la sovranita fiscale di un Cantone. Indarno il convenuto Cantone dei Grigioni eio contesta allegando che si tratta puramente della tassa di soggiorno. Così ragionando esso incorre in una petitio e principii, in quanto che tale e precisamente il punto contestato, trattandosi, infatti, di sapere se la tassa stessa sia, per principio, compatibile con la Doppelbesteuerung. N° 21. 135 eoll'art. 46 CF; subordinatamente, se nella misura essa non costituisca una doppia imposizione, velata sotto il nome di una tassa di soggiorno (RU 3 page 5; 16 page 472; 24 I pag. 384 eCCe ; recentemente, le sentenze Zurigo contro Ticino del 16 maggio 1919 e Zurigo contro St. Moritz del 19 febbraio 1921, eons. 2°). Invece il Consiglio di Stato del Cantone Ticino non e legittimato per chiedere la restituzione delle tasse perentive dal convenuto, perche l'attore le reclama, non in base a preetto di diritto pubblico, cioe a titolo e a causa di pretesa di diritto pubblico, ma in base a principi di diritto privato, per il conto eioe degli interessati e in loro vece. Non si tratta dunque di un rapporto di diritto pubblico tra i contendenti e l'attore avrebbe a questo riguardo veste per agire in nome delle persone lese solo in virtu di mandato, che pero nella fattispecie non fu neanche invocato (efr. eons. 2 della sentenza succitata nella causa Zurigo contro St. Moritz). La seconda conclusione e quindi irricevibile in ordine per mancanza di veste dell'attore. 30 - Per quanto edella prima, essa tende a far constatare che il decreto grigionese del 18 novembre 1921 non e applicabile agli alpatori ticinesi in discorso. Ne segue che, ove la conclusione fosse ammessa, quegli alpatori non sarebbero meno tenuti a munirsi di un permesso di soggiorno. Il Consiglio di Stato ticinese non contesta, per tesi, tale obbligazione prevista dall'art. 10 cif. 2 della legge grigionese succitata; di modo che gli alpatori in questione non sarebbero, anche ove fosse ammessa l'inapplicabilita della legge attuale, nondimeno assoggettati al pagamento dell'antica tassa di soggiorno determinata in 1 fr. 40 dal cessato art. 19, l'importo che fu sempre pagato senza protesta fino al 1921. Esula quindi dall'indagine (la quale, per principio fondamentale di diritto, deve contenersi nei limiti delle conclusioni proposte dalle parti) , la questione dell'ammissibilita, in via di massimazione, di una tassa di soggiorno di 136 Staatsrecht. fronte al divieto di doppia imposta, questione che, del resto, se fosse sollevata, avrebbe dovuto essere decisa affermativamente, secondo la giurisprudenza costante delle Autorita federali. Di guisa che la sola questione da risolversi consiste nel sapere se sia ammissibile la tassa in

questione nella sua misura, vale a dire se, dato l'importo chiesto ai contribuenti in disordine, essa non si possa considerare, malgrado il suo titolo, piuttosto come una vera e propria imposta (la quale allora sarebbe vietata dall'art. 46 CF); anziché una tassa di soggiorno, non impugnabile in base alla Costituzione federale. A questo riguardo non è influente la circostanza che gli alportori non soggiornerebbero nel Cantone del Grigione e due o tre mesi. Spetta alla legislazione cantonale di determinare gli estremi della nozione del soggiorno (tosto che non si tratti del semplice passaggio attraverso un Cantone) entro i limiti fissati dalla Costituzione federale. Ora, la Costituzione federale non determina la durata di dimora occorrente a creare un soggiorno. Basta che si tratti di uno stato di fatto non escludente la nozione del soggiorno e non costituente ancora quello di domicilio. Nel caso in esame, e fuori di dubbio che gli alportori in discorso devono essere considerati almeno come soggiornanti e non solo come persone di passaggio, perché essi abitano il Cantone dei Grigioni per tempo assai lungo - almeno due mesi - a scopo di lavoro. Sulla misura della tassa - che, come fu detto, e in sostanza la sola questione da decidersi occorre osservare : I diritti consistono al massimo in una tassa di 2 franchi. 50 da solversi al commissariato distrettuale e di 1 franco alla polizia locale. Queste tasse devono essere solte da ogni alportore all'inizio della stagione di lavoro. La tassa è indubbiamente assai elevata ; ma non si scorge il motivo perché debba essere dichiarata incompatibile coi principi costituzionali di doppia imposta e di libertà di dimora. Infatti, per quanto concerne l'importo della tassa di soggiorno e di quella di dimora, in mancanza di Doppelbesteuerung. No 21. 137 legge federale che le determini, la giurisprudenza costante ha fatto applicazione, per analogia, degli art. 2 e 3 della legge federale 10 dicembre 1849 sulla durata e le tasse dei permessi di dimora. Questi disposti fissano i relativi diritti, tutto compreso, ad un massimo di 6 franchi., senza distinguere, in modo speciale, tra il permesso di soggiorno ed il permesso di dimora (SALIS II 591). In base a questa pratica la dottrina prevalente ammette (SALIS II 560 e BURCKHARDT, pag. 445) che il solo limite tracciato in questa materia alla libertà dei Cantoni sia che la tassa per il permesso di soggiorno non superi quella dianzi menzionata di 6 franchi. secondo la legge federale 10 dicembre 1849; occorre però che, senza violare alcun disposto costituzionale federale, quella tassa di soggiorno possa essere rinnovata periodicamente (SALIS II 571, 372). Ciò premesso, basta, nella fattispecie, il constatare che la tassa di 3 franchi. 50 non sorpassa l'importo massimo consentito, federalmente, per il permesso di soggiorno. Ne segue che la petizione e, anche su questo punto, inammissibile, dovendosi del resto rilevare che l'aumento della tassa di soggiorno decretato dai Grigioni può, in qualche modo, essere giustificato dal deprezzamento del danaro verificatosi da parecchi anni. Il Tribunale federale pronuncia : Per quanto ricevibile in ordine, la petizione è respinta nel merito. AS 49 I -1923 10

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.